



605

# Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo



Prot. N. Area V  
205070/2020

Torino, 16 dicembre 2020

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della  
Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: D.P.C.M. 3 dicembre 2020 – Richiesta chiarimenti chiusura nelle giornate prefestive e festive degli esercizi commerciali situati all'interno di centri commerciali.

L'art. 1, comma 10, lett. ff) del Decreto del Presidente del Consiglio 3 dicembre 2020 prevede che “...nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture ad esse assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole...”

Sono pervenuti a questa Prefettura, in assenza di specifici indirizzi in materia sulle Faq del Governo, numerosi quesiti in merito all'applicabilità di tale disposizione anche alle attività di servizi alla persona e a quelle di ristorazione presenti all'interno dei centri commerciali e strutture assimilabili, anche in considerazione del fatto che la citata norma fa riferimento solo agli esercizi commerciali.

Al riguardo si rileva che la *ratio* di tale disposizione va individuata nella necessità di evitare rischi di assembramento che appaiono difficilmente gestibili in tali strutture, anche nel caso di adozione di tutte le misure di cautela previste dai Protocolli di settore, in presenza dell'afflusso di un ingente numero di persone, evento molto probabile nei giorni prefestivi e festivi, soprattutto nel periodo delle festività natalizie.

In tali situazioni, difatti, il rischio di una diffusione incontrollata del contagio appare molto rilevante, tanto da giustificare l'adozione di una norma speciale, quale è quella prevista dall'art. 1, comma 10, lett. ff), che prevede un trattamento differenziato tra gli esercizi situati all'interno dei centri commerciali e quelli presenti all'esterno di tali strutture.

Ne deriva che, proprio per la natura speciale di tale disposizione, la stessa pare consentire l'apertura nei giorni prefestivi e festivi delle sole attività espressamente indicate, con la conseguenza che anche le attività di servizi alla persona e di ristorazione, non essendo espressamente autorizzate all'apertura, devono considerarsi ricomprese nell'obbligo di sospensione dell'attività nei giorni prefestivi e festivi, risultando preminente la necessità di evitare possibili rischi di assembramento in tali contesti e di scongiurare in tal modo probabili diffusioni incontrollate del contagio.

IL PREFETTO  
(Palomba)